

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. PELLECCIA Antonella - Rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (omissis)/2013 proposto da:

SOCIO FIDEIUSSORE

- *ricorrente* -

contro

BANCA

- *controricorrente* -

e contro

COOPERATIVA DEBITRICE E SOCI FIDEIUSSORI

- *intimati* -

avverso la sentenza n. (omissis)/2011 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 30/12/2011, R.G.N. (omissis)/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2016 dal Consigliere Dott. Antonella Pellecchia;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito l'Avvocato (omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1994, una Cooperativa debitrice ed alcuni soci, convennero in giudizio la Banca (poi divenuto omissis), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Pellicchia, 05 maggio 2016, 8945

su ricorso della Banca, in virtù di contratto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente concesso dalla medesima Banca alla Cooperativa, con la garanzia fideiussoria dei soci.

Gli opposenti invocarono l'applicazione, nei loro confronti, del D.L. n. 367 del 1990 e D.L. n. 149 del 1993, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù della L. n. 237 del 1993, art. 1 bis, di conversione del D.L. n. 149 del 1993, nonché contestando l'importo del credito richiesto per effetto del saggio degli interessi applicato e degli interessi anatocistici.

Si costituì in giudizio la Banca opposta, contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

A seguito dell'espletamento di due consulenze tecniche, il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opposenti al pagamento in solido, in favore della Banca di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. (omissis)/2011 del 30 dicembre 2011.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il signor Z.A. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Banca, nella qualità di incorporante l'istituto (omissis).

Gli intimati Cooperativa Agricola debitrice, ed i soci T.R. e C.P. sono rimasti contumaci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca in merito al difetto di legittimazione passiva dell'Istituto resistente.

Sostiene che il ricorso andava notificato alla (omissis) quale mandataria della (omissis) e non alla Banca così come fatto dalla ricorrente.

Tale eccezione essendo priva di riscontro documentale deve essere rigettata.

5.1. Con il PRIMO MOTIVO, il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla L. n. 237 del 1993, art. 2, comma 17, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto".

La Corte di Appello avrebbe errato nel non ritenere applicabile, nel caso di specie, quanto disposto dal D.L. n. 149 del 1993, art. 1 bis (convertito in legge con L. n. 237 del 1993), che prevede l'accollo da parte dello Stato della debitoria maturata dai fideiussori delle cooperative agricole che si trovano in stato di insolvenza.

Infatti, tale norma limita un simile accollo a favore dei soci delle cooperative agricole la cui insolvenza sia stata accertata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (20 maggio 1993).

E, nel caso, lo stato di insolvenza della Cooperativa debitrice sarebbe evidente almeno sin dalla revoca del fido concesso e dall'arto di costituzione in mora, avvenuta nell'aprile del 1993.

Inoltre, dallo stesso ricorso per ingiunzione emergerebbe che i soci fideiussori erano stati sottoposti a procedure esecutive sin dal 1990.

Il motivo è infondato.

La normativa *de qua* prevede l'accollo solo per le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza in data anteriore al 20 maggio 1993, data di entrata in vigore della normativa. Nel caso di specie l'insolvenza è stata accertata con la concessione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta il 27 novembre 1993 e quindi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149 del 1993.

Pertanto il giudice del merito non è incorso in alcuno dei vizi lamentati.

Inoltre, correttamente la Corte ha escluso che il momento di accertamento dell'insolvenza potesse essere fatto corrispondere con il ricorso, da parte della Banca, alla procedura monitoria, in quanto tale ricorso è conseguenza *"dell'asserito inadempimento di un'obbligazione e non già di un avvenuto accertamento di insolvenza dell'obbligato"*.

Ciò vale, evidentemente, anche per l'atto di costituzione in mora, antecedente al ricorso per ingunzione.

5.2. Con il SECONDO MOTIVO, il ricorrente deduce la *"violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 186 ter e 633 e 634 c.p.c., per violazione di norme di diritto"*.

La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello con cui l'appellante censurava per ultrapetizione la sentenza del Tribunale di Foggia che si era limitata a ridurre il *petitum*, senza che vi fosse una esplicita rinuncia da parte del creditore al decreto ingiuntivo opposto.

Il secondo motivo è infondato.

Infatti, la Corte di Appello ha escluso che sussista il vizio di ultrapetizione nel caso in cui, come nella specie, il giudice accolga una variazione puramente quantitativa del *petitum*, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, che non alteri i termini sostanziali della controversia e non introduca nuovi temi d'indagine, variazione che può essere richiesta in via subordinata (e quindi anche senza rinuncia al decreto ingiuntivo opposto).

5.3. Con il TERZO MOTIVO, il ricorrente deduce la *"violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 108 del 1996 e L. n. 24 del 2001 ed art. art. 1815 c.c., comma 2, per violazione di norme di diritto - omessa motivazione"*.

La Corte di Appello avrebbe errato, e comunque sarebbe incorsa in vizio di motivazione, nel ritenere legittima l'applicazione di interessi dal 15% al 18% anche al fideiussore.

Infatti, la legittimità dell'applicazione dei tassi non potrebbe essere stabilita con riferimento al tempo dell'insorgere dell'obbligazione, anche perchè la normativa successiva avrebbe travolto i patti posti in essere *contra legem*.

6. Infine, è infondato anche il terzo motivo.

Questa Corte ha più volte affermato che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con la L. n. 108 del 1996, art. 4), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi (Cass. civ. Sez. 1, 28/05/2015, n. 11015).

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Pellicchia, 05 maggio 2016, 8945

Correttamente, quindi, la Corte di Appello, in mancanza di saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l'eventuale usurarietà degli interessi, ha valutato la correttezza dei tassi di interessi applicati dalla banca opposta facendo riferimento ai tassi medi applicati, nello stesso periodo, dalla Banca di Italia alle aziende operanti in Puglia per crediti per cassa di analogo importo.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*